comunità di lavoro Alpe Adria, di cui la Regione del Veneto fa parte.

## Art. 2

Fra le iniziative di cui al precedente articolo 1 sono comprese anche quelle da realizzare all'estero, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, comma secondo, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e del DPCM 11 maggio 1980.

## Art. 3

Nelle spese conseguenti alle iniziative di cui alla presente legge, sia con onere totale che a titolo di concorso, sono incluse anche quelle di rappresentanza e di pubblicazione degli atti.

# Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere o a contribuire, sempre nell'ambito di dette attività, alla realizzazione di iniziative editoriali, nonché di quelle rivolte all'informazione anche mediante convenzioni con agenzie di stampa.

# Art. 5

Per l'esercizio 1981 è stabilita la spesa di lire 300.000.000 mentre per gli esercizi successivi e finché la Regione del Veneto farà parte della comunità Alpe Adria, l'onere sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

#### Art. 6

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 300.000.000, per l'esercizio 1981 si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del capitolo 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (Partita: «Spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni d'opere pubbliche per l'attuazione della legge n. 319/1976») dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981.

#### Art. 7

Al bilancio di previsione 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione: Competenza
Cap. 196219740 «Fondo globale

spese correnti normali»

300.000.000 300.000.000

Cassa

Variazioni in aumento:

Cap. 192019295 «Spese per mostre, convegni, riunioni, pubblicazioni di atti e spese di rappresentanza relative all'attività della comunità Alpe Adria» (capitolo di nuova istituzione)

300.000.000 300.000.000

# Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 15 dicembre 1981

Bernini

Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71.

Iniziative regionali nel quadro dell'attività della Comunità Alpe Adria.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

# Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni e riunioni di collaborazione, su materie di competenza regionale, nel quadro delle attività della